

Bruxelles, 9.9.2020  
C(2020) 6272 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 9.9.2020**

**che concede un contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019**

**CCI 2020IT16SPO001**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9.9.2020

**che concede un contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019**

**CCI 2020IT16SPO001**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>1</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 10 gennaio 2020, l'Italia ha presentato una domanda di contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ('FSUE') per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito de eventi meteorologici estremi occorsi a partire dal 20 ottobre 2019.
- (2) Si tratta di una catastrofe grave ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (3) La domanda è stata presentata entro il periodo di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe e contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (4) In base alla valutazione effettuata in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002, la Commissione ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FSUE. La Commissione ha determinato l'importo del contributo finanziario del FSUE in 211 707 982 EUR.
- (5) In applicazione dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>2</sup>, l'autorità di bilancio ha iscritto a bilancio gli stanziamenti necessari a finanziare il contributo del FSUE.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).

<sup>2</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i

- (7) Gli Stati beneficiari sono responsabili di selezionare le singole operazioni, di attuare il contributo del FSUE, di coordinare e controllare il contributo degli strumenti dell'Unione e internazionali in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (8) È opportuno fissare la data a decorrere dalla quale le spese per operazioni di emergenza e recupero sono ammissibili conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (9) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2012/2002, l'Italia dovrebbe essere responsabile in prima istanza della gestione e del controllo finanziario delle operazioni che beneficiano dell'aiuto del FSUE e dovrebbe designare gli organismi responsabili della gestione e del controllo finanziario delle azioni che beneficiano del sostegno del FSUE in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (10) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002, l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione del contributo finanziario.
- (11) Il contributo finanziario del FSUE dovrebbe pertanto essere concesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Un contributo finanziario del FSUE pari a 211 707 982 EUR è concesso all'Italia per finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2012/2002, come indicato nell'allegato I alla presente decisione.
2. Gli interessi maturati sul contributo finanziario sono trattati come parte di tale contributo.

#### *Articolo 2*

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è attuato in regime di gestione concorrente conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

#### *Articolo 3*

Le spese per le operazioni di cui all'articolo 1 sono ammissibili a partire dal 20 ottobre 2019.

#### *Articolo 4*

1. L'Italia garantisce una gestione e un controllo finanziario adeguati delle operazioni che beneficiano dell'aiuto del FSUE.

---

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'attuazione del contributo finanziario è coordinata dall'autorità di cui all'allegato II, punto 1, alla presente decisione e affidata alle autorità di cui all'allegato II, punto 2, nei rispettivi settori di competenza.

#### *Articolo 5*

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del contributo, l'Italia presenta alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. Un modello per tale dichiarazione figura nell'allegato III alla presente decisione.
2. La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente che attesta che la relazione fornisce un quadro fedele del contributo, che le spese sostenute sono legittime e regolari (e che il sistema di gestione e di controllo istituito ha funzionato correttamente) conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002. L'organismo di revisione contabile di cui all'allegato II, punto 3, alla presente decisione è responsabile dell'elaborazione del parere. Un modello di parere dell'organismo di revisione contabile figura nell'allegato IV alla presente decisione.

#### *Articolo 6*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9.9.2020

*Per la Commissione*  
*Elisa FERREIRA*  
*Membro della Commissione*

